

PROVINCIA DI NOVARA

(C.F. 80026850034)

IL DIRIGENTE

Con riferimento alla nota trasmessa in data 20/04/2026 e acquisita al protocollo in data 23/04/2026 con n. 11310 e successiva modifica trasmessa il 03/08/2026, acquisita in data 03/08/2026 con protocollo n. 21755 (cod. 18956), con la quale il Concessionario e-distribuzione SpA con Sede in 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 – C.F./P.I. 05779711000 chiede la Concessione alla manomissione di suolo pubblico per la costruzione di una nuova linea elettrica sotterranea con posa cavi interrati MT a 15.000 Volt e cavidotti dal km 2+000 al km 4+200 mediante scavo in trincea tradizionale e l'utilizzo sul ponte del canale Fosso del Vallone di apposite tubazioni predisposte per l'alloggiamento di sottoservizi, idonee anche al passaggio degli elettrodotti in progetto, fuori dal centro abitato dei Comuni di Oleggio Castello e Gattico-Veruno, lungo la SP n. 19 "Castelletto di Momo-Oleggio Castello" dal km 2+000 al km 4+200 nel territorio dei Comuni di Oleggio Castello e Gattico-Veruno.

Visti gli artt. 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 22 – 25 – 26 – 27 – 28 – 32 e 33 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., nonché gli artt. 26 e 27, da 30 a 46, da 65 a 67, da 69 a 71 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

CONCEDE

Alla ditta e-distribuzione SpA, meglio in premessa individuata, la Concessione alla manomissione di suolo pubblico per la costruzione di una nuova linea elettrica sotterranea con posa cavi interrati MT a 15.000 Volt e cavidotti dal km 2+000 al km 4+200 mediante scavo in trincea tradizionale

e l'utilizzo sul ponte del canale Fosso del Vallone di apposite tubazioni predisposte per l'alloggiamento di sottoservizi, idonee anche al passaggio degli elettrodotti in progetto fuori dal centro abitato dei Comuni di Oleggio Castello e Gattico-Veruno, lungo la SP n. 19 "Castelletto di Momo-Oleggio Castello" dal km 2+000 al km 4+200 nel territorio dei Comuni di Oleggio Castello e Gattico-Veruno, sotto osservanza delle seguenti prescrizioni.

Articolo 1.

Per la posa sotterranea di condutture, tubazioni, cavi ecc., in trincea tradizionale, il Concessionario dovrà eseguire i lavori secondo le seguenti modalità:

1. gli scavi saranno realizzati in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.);
2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere installata la segnaletica di cantiere così come da progetto redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori in conformità a quanto disciplinato dall'art 30 del DPR 495/92 e dal D.M. del 22/01/2019 che dovrà essere mantenuto in posizione fino all'avvenuto ripristino del piano stradale nel tratto manomesso. Il sistema di segnalamento temporaneo dovrà essere autorizzato dall'ente proprietario della strada con specifica ordinanza;
3. è vietato mantenere scavi a cielo aperto nelle ore notturne dei giorni lavorativi e nelle ore dei giorni in cui l'impresa esecutrice non è presente in cantiere, compresi i giorni feriali;
4. la pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente tagliata, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;

5. la posa di condutture/cavi/tubazioni dovrà rispettare una profondità di almeno 1 m sotto il piano viabile;
6. la posa di condutture nel senso trasversale delle strade andrà eseguito a metà larghezza stradale per volta, mantenendo e assicurando il traffico a senso unico alternato, regolamentato da movieri o impianto semaforico sulla restante corsia di marcia;
7. posata la tubazione, si procederà immediatamente al rinterro dello scavo, per strati di spessore non superiore a 40 cm, comprimendo meccanicamente le materie, in modo da garantire che non avvengano successivi assestamenti.

Articolo 2.

Il Concessionario dovrà ripristinare a regola d'arte la massiciata stradale mediante:

1. riempimento dello scavo con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla o da arbusti, fino alla profondità di cm. 40 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa;
2. realizzazione della fondazione stradale in misto di fiume o di cava alluvionale di spessore 20 cm, ovvero in misto cementato a semplice richiesta per iscritto dal Settore Viabilità;
3. impiego di misto di fiume bitumato (tondisco) per strato di base per 12 cm, di conglomerato bituminoso aperto (binder), steso in opera per uno spessore minimo compresso di 8 cm, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;
4. in un secondo tempo, entro il termine necessario di 60 giorni, verrà steso il manto d'usura per uno spessore compresso di cm 3, esteso sull'intera

corsia interessata dai lavori e per tutta la lunghezza dell'intervento, previa fresatura della superficie interessata dal ripristino per lo spessore di 3 cm, in caso di carreggiata stradale con larghezza inferiore a 5,50 m il ripristino dovrà essere effettuato su tutta la larghezza del piano viabile per tutta la lunghezza dell'intervento;

5. dovrà essere ripristinata completamente la segnaletica orizzontale manomessa secondo le modalità prescritte dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e le normative tecniche di settore per tutta la lunghezza dell'intervento, su entrambi i lati della strada
6. in corrispondenza degli attraversamenti o degli allacci, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di 10,00 m (5 m a monte e 5 m a valle) per tutta la sezione stradale compresa fra i cigli di margine previa fresatura, per una profondità minima di 3 cm. Nel caso di attraversamenti ravvicinati (con distanza inferiore a 50,00 m) il manto d'usura sarà steso per tutta la lunghezza della carreggiata interessata, previa fresatura di profondità minima di 3 cm, a partire da 5 m prima del primo attraversamento a finire a 5 m dopo l'ultimo attraversamento;
7. per tubazioni posate a tergo dei muri di sostegno, lo scavo dovrà essere tenuto a distanza non inferiore a 1,50 m dalla fondazione o dei banchettoni stradali;
8. a conclusione dei lavori, l'area interessata dallo scavo dovrà essere carrabile.

Articolo 3.

La posa di condutture, tubature, cavi, ecc. sotto l'arginello erboso è vietato. Potrà essere eseguito soltanto previa richiesta motivata ed autorizzazione scritta dal Settore Viabilità.

Articolo 4.

Ove lungo le condutture siano da impiantarsi camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada (piano bitumato) e delle sue pertinenze (arginello, scarpate ecc.).

I chiusini, le camerette ed i pozzetti devono essere ubicati esternamente alla piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine in carreggiata.

Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, le caratteristiche degli stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada, in particolare in termini di portanza ed insonorizzazione.

I chiusini dei manufatti dovranno essere mantenuti a cura del Concessionario a perfetto livello della superficie anche a seguito di nuove asfaltature eseguite dalla Provincia e dovranno dare la massima garanzia di resistenza alle sollecitazioni conseguenti il transito sulla strada.

I cedimenti e le deformazioni del piano viabile e sue pertinenze, dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati sia per quanto riguarda la fondazione che il ripristino della pavimentazione stradale con le modalità sopra descritte a cura e spese del Concessionario o dei suoi aventi titolo.

Lo scavo di buche di lancio per gli scavi con tecnica no-dig o perforazione orizzontale controllata, saranno eseguite a lato strada, o comunque al di fuori della carreggiata (dalla mezzera della linea bianca verso l'esterno) e ripristinate in conformità agli scavi come sopra descritti.

I dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali utilizzati dovranno essere marcati con l'indicazione "EN 124".

Articolo 5.

In tutte le tipologie di intervento dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale nel tratto oggetto di rifacimento del piano viabile bitumato per tutta la lunghezza dell'intervento, su entrambi i lati della strada.

Qualora per esigenze della viabilità dell'ente proprietario della strada si renda necessario modificare, spostare o adeguare le opere e gli impianti oggetto della presente Concessione, l'onere relativo allo spostamento è a carico del Concessionario; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori saranno comunicati dall'ufficio competente della Provincia di Novara.

La presente Concessione viene rilasciata, per quanto spetta alla Provincia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il Concessionario terrà sollevata ed indenne la Provincia da ogni danno o spesa che la stessa dovesse incontrare a causa dei lavori concessi, nonché per l'esecuzione dei medesimi.

Nessun ingombro sarà fatto sulla strada durante l'esecuzione dei lavori all'infuori del puro indispensabile ed il Concessionario sarà sempre tenuto a riparare prontamente a sue totali spese qualsiasi guasto che fosse inferto alla strada, alle sue dipendenze e ad eventuali terzi utilizzatori, in causa della fatta Concessione.

I lavori concessi dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del presente atto, salvo proroga rilasciata dal Settore Viabilità su richiesta motivata dell'utente e, una volta iniziati, dovranno proseguirsi con la massima sollecitudine in modo da ultimarli entro 10 giorni dal loro inizio.

Il mancato inizio entro il suddetto termine determinerà la decadenza della presente Concessione.

Il Concessionario dovrà trasmettere comunicazione di inizio lavori e certificato di regolare esecuzione, indicando un referente / responsabile dei lavori, il nominativo della Ditta esecutrice ed i loro recapiti telefonici.

Dovrà essere data comunicazione dell'inizio lavori al Settore Viabilità, all'indirizzo pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

La manutenzione ed occorrendo la ricostruzione delle opere concesse restano sempre ad intero carico del Concessionario.

Articolo 6.

La presente Concessione è accordata in via del tutto precaria, per una durata comunque massima, se non disdettata prima, di anni 29, decorrenti dalla data della presente. Trascorso tale termine massimo la presente Concessione si intenderà decaduta di diritto se non rinnovata a tempo opportuno previo pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla Provincia di Novara.

Articolo 7.

La presente Concessione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tutte dettate dal Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992, N. 285 e s.m.i., e dal relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495, e s.m.i.

Articolo 8.

Il Concessionario si impegna a versare alla Provincia, nei termini e con le modalità che saranno indicate in apposita richiesta della stessa, l'importo dei diritti di segreteria calcolato ai sensi dei Decreti Legislativi 15/11/1993, n. 507 e s.m.i. e 28/12/1993, n. 566 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o Canone Unico, come prescritto dall'art. 1 comma

816 della Legge n. 160/2019.

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Canone patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), per l'occupazione permanente del suolo pubblico oggetto della presente Concessione, il Concessionario deve presentare alla Provincia di Novara apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di Concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della Concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Provincia, che si allega alla presente, significando che lo stesso deve essere consegnato debitamente compilato in regime di autotassazione all'Ufficio Tributi della Provincia, oppure restituito a mezzo plico raccomandato.

Articolo 9.

Il versamento della tassa per gli anni successivi al primo, dovrà essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno, con le modalità precedentemente indicate, come prescritto dall'art. 41 del Regolamento Canone patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) disciplinante la tassa annuale relativa all'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 10.

Ai soggetti inadempienti verranno applicate le sanzioni previste in materia. Il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte III, del D.P.R. 131/1996 "Testo Unico sull'Imposta di Registro".

IL DIRIGENTE

Ing. Alberto Ravarelli

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. 7

marzo 2005 n. 82 e s.m.i. - codice dell'amministrazione digitale.